

(N. 957)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAND e SAXL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 DICEMBRE 1964

Agevolazioni fiscali per la richiesta ed il rilascio dei certificati di eredità e per le iscrizioni in base al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle così dette nuove provincie (Bolzano, Trento, Trieste e in parte Belluno per alcuni Comuni) il sistema del libro tavolare comporta, per la richiesta ed il rilascio del certificato di eredità, l'istanza ed i decreti per le iscrizioni degli atti tavolari, ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, una spesa di gran lunga superiore a quella prevista nel rimanente territorio dello Stato ove è in vigore il sistema della trascrizione.

Per dimostrare la rilevante differenza di costo della procedura tavolare valga il seguente prospetto:

A) Certificato di eredità:

istanza per certificato con una copia c. b.	L. 800
diritti in Pretura	» 900
diritti di copia	» 700
marca Cicerone	» 1.600
totale	L. 4.000

B) istanza tavolare per intavolazione del certificato tavolare o di altri atti contrattuali o giudiziali:

istanza tavolare c.b.	L. 400
decreto tavolare c.b.	» 400
marca Cicerone	» 1.600
decreti tavolari per la notifica a tutti gli eredi, usufruttuari o parti contraenti (p. es. 8)	» 3.200
diritti di cancelleria per tali copie	» 1.800
	L. 7.400

A+B = certificato di eredità ed intavolazione	circa L. 11.400
per le sole spese di cui per c.b.	circa » 4.400

C) Nelle vecchie Provincie:

2 note di trascrizione da lire 400, più lire 100 per diritti, in totale lire 900.

La legge tavolare, contrariamente a quanto previsto nell'articolo 2659 codice civile che prescrive la presentazione della sola nota di trascrizione in doppio originale, dispone che i decreti tavolari devono essere notificati a tutte le persone interessate e quindi a tutti i contraenti e alle persone i cui diritti tavolari vengono trasferiti, modificati od estinti e quindi ad un numero alle volte assai notevole (basti pensare ad una procedura di scioglimento di usi civici con assegnazione di terre ai frazionisti privati, il cui numero può essere di qualche centinaio o anche di più). Tali decreti devono, secondo l'attuale legge del bollo, essere scritti su carta bollata, pur essendone ordinata d'ufficio (articolo 123 legge tavolare) la notifica.

Si rammenta un caso, a mo' di esempio, dell'iscrizione del provvedimento del Commissario per la liquidazione degli usi civici che per la presenza di oltre cento interessati importava una spesa fra carte bollate e diritti di cancelleria di oltre 150 mila lire.

Per eliminare questi contrasti nel costo del servizio di pubblicità di diritti reali tra le vecchie e le nuove provincie provvede il presente disegno di legge, il quale si ispira al preciso disposto dell'articolo 2 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1032, per cui « la situazione risultante in questi territori nelle materie ipotecarie e di bollo non può mai essere più gravosa di quella delle altre provincie ».

Siccome il rilascio del certificato di eredità, obbligatorio, ove nell'eredità siano compresi beni immobili (articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1928, n. 499) costituisce un aggravio rispetto alle vecchie provincie, nelle quali tale istituto non è previsto, è evidente che i relativi ricorsi e provvedimenti devono venir esentati da tutti gli aggravii fiscali e parafiscali allo scopo di evitare un trattamento più gravoso rispetto alle altre provincie, nelle quali i cittadini ne sono esenti.

Lo stesso vale per il relativo sistema di pubblicità, che nelle vecchie provincie com-

porta una spesa assai modesta e cioè soltanto numero due fogli di carta bollata per la nota di trascrizione, mentre nelle nuove provincie, per la legge tavolare, importa una spesa, fra carte bollate, contributo cassa previdenza avvocati e diritti di cancelleria, talvolta assai notevole e comunque sempre assai maggiore che nelle vecchie provincie.

La differenza di cui sopra contrasta evidentemente anche con l'articolo 3 della Costituzione, che garantisce la parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, e quindi l'assoluta parità di trattamento dei cittadini stessi ai fini fiscali.

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha approvato, in data 13 maggio 1964, una proposta di legge-voto per l'esenzione da imposta di bollo nella richiesta ed emissione dei certificati di eredità e per la loro intavolazione in base al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

La proposta è stata trasmessa in data 19 maggio 1964 al Commissariato del Governo nella Regione che l'ha inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri quest'ultima ha, a sua volta, trasmesso il voto del Consiglio regionale al Presidente del Senato della Repubblica, in data 16 giugno 1964.

Il voto del Consiglio regionale tendente a diminuire il costo del procedimento per il rilascio dei certificati di eredità e per la loro intavolazione, notevolmente più elevato nelle provincie di Trento e Bolzano e nelle così dette nuove Provincie venne trasformato in un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del disegno di legge n. 862. Senonché, per non intralciare l'iter dello stesso disegno di legge che, eventualmente sarebbe dovuto tornare alla Camera dei deputati, i proponenti hanno ritirato l'emendamento per sottoporre, ora, all'approvazione del Senato la seguente norma per la eliminazione di una palese incostituzionalità determinata dall'attuale disparità di trattamento dei cittadini in materia fiscale.

Il presente disegno di legge presenta il carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La richiesta ed il rilascio del certificato di eredità sono esenti dalla tassa di bollo e da diritti di cancelleria e non è dovuto il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.

I decreti tavolari, che a norma dell'articolo 123 del regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, devono venir notificati, sono esenti da bollo e da diritti di cancelleria, e non è dovuto il contributo di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.